



## **Regolamento degli studi valido per il ciclo di formazione postgraduale «Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale»**

**Versione: 23.04.2024**

*In seguito all'approvazione del presente regolamento da parte della FSP e  
Il Comitato di Formazione presso l'istituto di formazione postgraduale  
«Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli» decreta:*

### **Contenuto**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del ciclo di formazione postgraduale «Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale», di seguito denominato «ciclo di formazione postgraduale» e si applica agli psicologi che assolvono questa formazione<sup>1</sup>.

<sup>2</sup> Il Regolamento tiene conto dei requisiti enunciati nella Legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi, RS 935.81), nell'Ordinanza sulle professioni psicologiche (OPPsi; RS 935.811) e nell'Ordinanza del DFI sull'entità e l'accreditamento dei cicli di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi; RS 935.811.1), compresi gli standard di qualità per la psicoterapia (versione del 01.01.2014).

### **1. Sezione: Realizzazione e organizzazione responsabile**

### **Realizzazione e organizzazione responsabile**

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il ciclo di formazione postgraduale è realizzato dall'istituto di formazione postgraduale «Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli», di seguito denominato «istituto di formazione postgraduale».

<sup>2</sup> L'organizzazione responsabile ai sensi delle disposizioni della LPPsi è la Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP), di seguito denominata «organizzazione responsabile».

<sup>3</sup> Ruoli e compiti dell'istituto di formazione postgraduale e dell'organizzazione responsabile sono descritti nel Regolamento organizzativo.

### **2. Sezione: Ciclo di formazione postgraduale**

### **Obiettivi**

#### **Art. 3**

<sup>1</sup> Il ciclo di formazione postgraduale si propone di impartire ai partecipanti alla formazione le competenze specialistiche e interpersonali necessarie per esercitare la professione di psicoterapeuta in autonomia e sotto la propria responsabilità.

<sup>2</sup> Nella sua struttura, il ciclo di formazione postgraduale attua gli obiettivi di cui all'art. 5 LPPsi.

<sup>3</sup> Obiettivi, insegnamenti centrali e direttive del ciclo di formazione postgraduale sono specificati nelle linee guida.

---

<sup>1</sup> Secondo quanto stabilito dalla legislazione federale sulle professioni mediche, a conclusione del ciclo di perfezionamento i medici possono ottenere il titolo di «Medico specialista in psichiatria e psicoterapia».

**Moduli ed entità della formazione**

**Art. 4**

<sup>1</sup> La formazione comprende le sezioni seguenti:

- a. conoscenze e capacità: 536 unità;
- b. attività psicoterapeutica propria: 500 unità minimo;
- c. supervisione: 210 unità in totale, di cui 160 unità di supervisione in gruppo e 50 unità di supervisione individuale (di cui 16 unità possono essere organizzate dall'istituto di formazione postgraduale se lo studente lo richiede)<sup>2</sup>;
- d. esperienza terapeutica sulla propria persona: 210 unità in totale, di cui 160 unità in gruppo e 50 unità in contesti individuali (di cui 10 unità possono essere organizzate dall'istituto di formazione postgraduale se lo studente lo richiede)<sup>3</sup>;
- e. pratica clinica: almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione di assistenza psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione di assistenza psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata si estende corrispondentemente.
- f. 10 casi completati o in corso di terapia, documentati e supervisionati dell'attività psicoterapeutica propria;

<sup>2</sup> Un'unità formativa corrisponde ad almeno 45 minuti.

<sup>3</sup> Tutti i moduli del perfezionamento sono volti a sviluppare le competenze necessarie per l'esercizio della professione secondo il profilo di competenze richiesto dalla FSP per psicoterapeute e psicoterapeuti.

<sup>4</sup> Prima di iniziare la formazione postgraduale, gli studenti devono frequentare un corso propedeutico della durata di 4-6 giorni<sup>4</sup>.

**Conoscenze e capacità**

**Art. 5**

<sup>1</sup> Il ciclo di formazione postgraduale così come anche le linee guida sono descritti nel curriculum «Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale», (di seguito: «curriculum»).

<sup>2</sup> La descrizione dei singoli moduli comprende: entità, contenuti didattici, obiettivi di apprendimento, metodi di insegnamento e di apprendimento, controllo dell'apprendimento, docenti, bibliografia.

**Supervisione**

**Art. 6**

<sup>1</sup> Obiettivo della supervisione è consentire ai partecipanti alla formazione di valutare la propria pratica psicoterapeutica e di migliorarla attraverso l'apprendimento, in presenza di supervisori qualificati.

<sup>2</sup> I supervisori sono in possesso

- a. sono psicologi con titolo postgraduale federale in psicoterapia o medici titolari con un titolo di specializzazione in psichiatria o psicoterapia, addestrati nel metodo insegnato; oppure

---

<sup>2</sup> Precisazione del 16.04.2024 ; valida per tutti gli studenti.

<sup>3</sup> Precisazione del 16.04.2024 ; valida per tutti gli studenti.

<sup>4</sup> Modifica del 16.04.2024; valida per tutti gli studenti.

- b. (...)<sup>5</sup>
- c. hanno cinque anni di esperienza professionale in psicoterapia nel ramo sistemico dopo il conseguimento del diploma di formazione federale.

<sup>3</sup> Se ad eseguire la supervisione sono un superiore o un committente diretto, viene riconosciuta al massimo la metà delle unità richieste. Non è ammessa la supervisione da parte di familiari stretti.

<sup>4</sup> Prima che cominci l'attività di supervisione, i partecipanti alla formazione chiedono dall'istituto di formazione di confermare che il supervisore sia in possesso di detti requisiti.

<sup>5</sup> Alla supervisione in sedute di gruppo partecipano non più di 6 perfezionandi.

#### **Esperienza terapeutica sulla propria persona**

##### **Art. 7**

<sup>1</sup> Obiettivi dell'esperienza terapeutica sulla propria persona sono:

- a. imparare a conoscere i l'approccio sistemico relazionale dal punto di vista del(la) paziente;
- b. riflettere e valutare il proprio agire e le proprie impostazioni teoriche e metodologiche;
- c. favorire lo sviluppo della personalità.

<sup>2</sup> Due terzi dell'esperienza terapeutica sulla propria persona devono essere assolti nel ramo della psicoterapia previsto dal curriculum, un terzo può essere svolto in un altro ramo.

<sup>3</sup> Non è ammesso assolvere l'esperienza terapeutica sulla propria persona presso superiori diretti o familiari stretti.

<sup>4</sup> All'esperienza terapeutica sulla propria persona svolta in sedute di gruppo partecipano non più di 12 partecipanti alla formazione per ciascun terapeuta formatore.

#### **Pratica clinica**

##### **Art. 8**

<sup>1</sup> I partecipanti alla formazione assolvono la pratica clinica per almeno due anni al 100 per cento in un'istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un'istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria in conformità con l'*Allegato 1* del presente Regolamento. In caso di occupazione a tempo parziale, la durata è prorogata corrispondentemente. Di norma, il grado di occupazione non dovrebbe essere inferiore al 50% di un corrispondente posto a tempo pieno.

<sup>2</sup> Obiettivi della pratica clinica sono:

- fare esperienza pratica della psicopatologia, nota nella teoria, di diverse malattie e disturbi, saperne descrivere i sintomi e accertare e classificare con ausili appropriati i diversi profili diagnostici;
- imparare a conoscere le diverse forme di trattamento, comprese quelle di natura non psicologica (es.: farmaci, arteterapia);
- raccogliere esperienze pratiche nel lavoro con persone con disturbi e malattie psichici, compresa la pianificazione, esecuzione e valutazione di procedure psicoterapeutiche;

---

<sup>5</sup> La clausola secondo la quale i supervisori e gli psicoterapeuti per l'esperienza terapeutica con titolo estero devono disporre di un attestato di equivalenza del titolo da parte della PsiCo è stata soppressa senza venir rimpiazzata all'interno della revisione degli standard di qualità della confederazione (OEAc-LPPsi) del 15.12.2020.

- acquisire familiarità con il lavoro di collaborazione interdisciplinare con medici e altri funzionari delle istituzioni nei servizi sanitari, giuridici e sociali.

<sup>3</sup> È responsabilità del perfezionando cercarsi un posto di lavoro idoneo per lo svolgimento della pratica clinica.

<sup>4</sup> Ove necessario, l'istituto di formazione è a disposizione per aiutare e orientare il perfezionando nella ricerca del posto. Né l'istituto di formazione postgraduale né l'organizzazione responsabile hanno l'obbligo di procurare un impiego o pazienti.

#### **Attività psicoterapeutica propria e rapporti**

#### **Art. 9**

<sup>1</sup> Durante la pratica clinica e/o l'impiego presso uno studio psicoterapeutico, i partecipanti alla formazione acquisiscono (...) <sup>6</sup> esperienze pratiche di psicoterapia con pazienti affetti da diversi disturbi o patologie per un totale di 500 unità.

<sup>2</sup> L'attività psicoterapeutica propria è accompagnata da supervisori che soddisfano i requisiti di cui all'art. 6 cpv. 2.

<sup>3</sup> I partecipanti alla formazione redigono almeno dieci rapporti su casi psicoterapeutici conclusi o in corso, conformemente ai requisiti generali di cui nell'*Allegato 2* al presente Regolamento.

<sup>4</sup> I rapporti devono soddisfare i requisiti di contenuto e di forma descritti nel Regolamento d'esame e di valutazione.

#### **Valutazione delle psicoterapie a livello del paziente**

#### **Art. 9a<sup>7</sup>**

<sup>1</sup> Le persone in formazione valutano la qualità del processo e dei risultati delle 10 psicoterapie per le quali redigono uno dei rapporti richiesti. La valutazione viene svolta attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati, con base scientifica e riconosciuti nel campo della psicoterapia. L'Istituto di formazione informa gli studenti degli strumenti di valutazione accettati.

<sup>2</sup> I risultati della valutazione permettono:

- a. Alle persone in formazione, nel contesto della supervisione, di avere una base sulla quale riflettere ai punti forti e deboli della procedura e del processo psicoterapeutico;
- b. All'istituto di formazione postgraduale di assicurare e garantire la qualità della formazione.

<sup>3</sup> Le psicoterapie possono essere valutate solo con il consenso scritto del paziente e del datore di lavoro del tirocinante.

<sup>4</sup> Nel caso il cui il paziente non acconsenta o la valutazione non è indicata, la valutazione del processo terapeutico e dei risultati della terapia può venir compensata da un'eterovalutazione in supervisione, basandosi su strumenti e criteri abitualmente utilizzati.

<sup>5</sup> La conferma della realizzazione della valutazione della terapia da parte del paziente viene svolta attraverso l'integrazione dei risultati della valutazione della terapia all'interno dei rapporti scritti.

<sup>6</sup> Le persone che hanno iniziato la loro formazione nel 2023 devono imperativamente integrare i risultati della valutazione della terapia da parte del paziente nei 10 rapporti di caso previsti per l'ottenimento del titolo post graduale federale in psicoterapia. Per gli studenti che hanno

---

<sup>6</sup> Modifica effettuata il 1.1.2023 in seguito alla soppressione del modello di delega.

<sup>7</sup> Aggiunto il 14.12.2022 in vista dell'attuazione degli standard di qualità della Confederazione 2.3 e 5.2 (valutazione della terapia a livello del paziente).

iniziato la loro formazione prima del 2023, le esigenze sono quelle comunicate dall'istituto di formazione.

#### **Formatori**

##### **Art. 10**

<sup>1</sup> Il gruppo di formatori è composto da

- a. psicologi specializzati in psicoterapia con titolo riconosciuto a livello federale, psichiatri-psicoterapeuti riconosciuti a livello federale e specializzati in psicoterapia sistemica che lavorano in un'istituzione e/o in uno studio privato
- b. altri specialisti del campo medico o sociale

<sup>2</sup> I formatori (maestri, supervisori e formatori di terapia) sono in possesso delle competenze didattiche e pedagogiche necessarie, soddisfano i requisiti definiti dall'OEAc-LPPsi e seguono regolarmente corsi di aggiornamento.

#### **Presenza**

##### **Art. 11**

<sup>1</sup> Per i corsi (conoscenze e capacità) vige l'obbligo di presenza al 90% delle lezioni.

<sup>2</sup> La formazione mancante dovrà essere raggiunta ulteriormente con compiti integrativi compensativi scritti e orali concordati con il comitato di formazione.

#### **Diario**

##### **Art. 12**

I partecipanti alla formazione documentano le prestazioni di perfezionamento (conoscenze e capacità, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona, pratica clinica, rapporti) nel loro personale diario di formazione.

#### **Documenti di prova delle prestazioni assolte ed esame finale**

##### **Art. 13**

<sup>1</sup> Per poter conseguire il titolo finale del ciclo di formazione postgraduale, il perfezionando deve dimostrare di aver completato con successo tutti i moduli di perfezionamento (conoscenze e capacità, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona, pratica clinica, rapporti) e di aver superato l'esame finale.

<sup>2</sup> Forma e contenuto della documentazione di prova e la procedura d'esame sono disciplinati nel Regolamento d'esame e di valutazione.

#### **Attestato finale**

##### **Art. 14**

<sup>1</sup> L'istituto di formazione, rilascia un attestato finale ai partecipanti alla formazione che hanno dimostrato con corrispondente documentazione di aver assolto l'intero ciclo di formazione postgraduale e di aver adempiuto ai loro obblighi finanziari. L'attestato finale elenca nel dettaglio i moduli di perfezionamento e le rispettive valutazioni.

<sup>2</sup> L'attestato finale reca la data del giorno in cui è stata acquisita l'ultima prestazione d'esame ovvero l'ultima prestazione del perfezionamento.

#### **Durata**

##### **Art. 15**

<sup>1</sup> Il ciclo di formazione postgraduale ha una durata minima di 4 anni e una durata massima di 6 anni.

<sup>2</sup> Il perfezionando può chiedere all' Istituto di formazione di prolungare la durata del ciclo formativo per ragioni private o professionali, a condizione che la proroga consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di formazione.

**Aule e attrezzature tecniche**

**Art. 16**

<sup>1</sup> Le lezioni si svolgono nei locali dell'istituto di formazione postgraduale presso la Clinica Cantonale di Mendrisio Via U. Maspoli ed anche presso il Centro Età Evolutiva di Bellinzona.

<sup>2</sup> Per le lezioni i partecipanti alla formazione hanno a disposizione infrastrutture e ausili tecnici rispondenti a standard moderni.

**Costi**

**Art. 17**

I costi complessivi e la composizione dei costi sono riportati nell'*Allegato 3* al presente Regolamento, così come le tasse per il rilascio del titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.

**Certificazione delle prestazioni**

**Art. 18**

Su richiesta del perfezionando, l'istituto di formazione postgraduale rilascia una certificazione scritta delle prestazioni di perfezionamento assolte, in modo particolare in caso di interruzione o sospensione del ciclo formativo o di non superamento dell'esame finale.

**3. Sezione: Ammissione**

**Psicologhe e psicologi**

**Art. 19**

<sup>1</sup> Per essere ammessi al ciclo di formazione postgraduale occorre

- a. aver assolto in Svizzera un corso di laurea universitario di livello Master con specializzazione principale in psicologia; oppure
- b. essere in possesso di un titolo di formazione in psicologia conseguito all'estero e riconosciuto come equipollente dalla Confederazione; e
- c. aver acquisito durante la formazione un numero sufficiente di prestazioni di studio in psicologia clinica e psicopatologia.

<sup>2</sup> Le prestazioni di studio acquisite nel campo della psicopatologia (conoscenza dei problemi e dei disturbi psicologici) e della psicologia clinica si considerano sufficienti se si dimostra di aver conseguito 12 crediti ECTS, prima dell'inizio del ciclo di formazione postgraduale. Eventuali eccezioni possono essere considerate su richiesta e analizzando il dossier.

<sup>3</sup> I requisiti richiesti nel campo della psicopatologia si considerano soddisfatti se nel corso di studio di livello Master è stata scelta quale materia di approfondimento la «psicologia clinica».

<sup>4</sup> A completamento del ciclo di formazione postgraduale, psicologhe e psicologi possono ottenere il titolo federale di perfezionamento.

**Altre categorie professionali**

**Art. 20**

<sup>1</sup> Sono inoltre ammessi al ciclo di formazione postgraduale o a parti di esso: i medici titolari di un diploma federale in medicina o di un diploma conseguito all'estero e riconosciuto dalla Confederazione come equivalente;

<sup>2</sup> Queste categorie professionali non possono ottenere il titolo federale in psicoterapia.

#### Condizioni generali

#### Art. 21

<sup>1</sup> L'ammissione al ciclo di formazione postgraduale non è subordinata all'adesione a un'associazione professionale.

<sup>2</sup> Non sussiste nessun diritto all'ottenimento di un posto di formazione.

### 4. Sezione: Procedura di ammissione

#### Termini d'iscrizione

#### Art. 22

<sup>1</sup> Le lezioni iniziano a gennaio di ogni anno civile.

<sup>2</sup> (...) <sup>8</sup>.

<sup>3</sup> Le date di iscrizione alla formazione postgraduale sono disponibili sul sito web del istituto <sup>9</sup>.

<sup>4</sup> In casi eccezionali la direzione dell'istituto di formazione postgraduale può anche decidere di accettare candidature pervenute al di fuori del periodo d'iscrizione.

#### Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

#### Art. 23

<sup>1</sup> I candidati al ciclo di formazione postgraduale devono inviare alla direzione dell'istituto la seguente documentazione:

- domanda d'iscrizione compilata e firmata
- lettera di motivazione
- curriculum vitae
- certificati attestanti il soddisfacimento dei requisiti di ammissione
- autodichiarazione della FSP relativa l'idoneità personale del candidato o della candidata <sup>10</sup>.

<sup>2</sup> I certificati attestanti il soddisfacimento dei requisiti di ammissione da presentare sono:

- a. copia del diploma di istruzione universitaria conseguito in Svizzera oppure
- b. conferma della Commissione delle professioni psicologiche (PsiCo ; segretariato aggregata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)) dell'equipollenza del diploma conseguito all'estero
- c. documento comprovante l'acquisizione di un numero sufficiente di prestazioni di studio nel campo della psicologia clinica e della psicopatologia

#### Idoneità

#### Art. 24

<sup>1</sup> I candidati idonei che soddisfano i requisiti di ammissione vengono invitati a colloquio con la direzione del corso di formazione postgraduale, a condizione che ci siano ancora posti di formazione vacanti da assegnare.

<sup>2</sup> Durante il colloquio vengono discusse anche le motivazioni alla base della candidatura al ciclo di formazione postgraduale e viene valutata l'idoneità generale del/della candidato/a.

---

<sup>8</sup> Abrogato il 16.04.2024.

<sup>9</sup> Modifica del 16.04.2024.

<sup>10</sup> Aggiunto il 14.12.2022 al fine di implementare lo standard di qualità 3.1.1 della Confederazione (valutazione dell'idoneità personale all'interno della procedura di ammissione).

**Decisione** **Art. 25**  
La decisione relativa all'ammissione al ciclo di formazione postgraduale viene comunicata al candidato dall'organizzazione responsabile tramite disposizione.

**Contratto di perfezionamento** **Art. 26**  
<sup>1</sup> Dopo l'ammissione al ciclo di formazione postgraduale, l'istituto di formazione postgraduale stipula con il candidato un contratto di perfezionamento scritto.  
<sup>2</sup> Presupposto per la stipula e il mantenimento del contratto di perfezionamento è l'idoneità generale dei partecipanti alla formazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta.  
<sup>3</sup> Non sussistono rapporti contrattuali tra i partecipanti alla formazione e l'organizzazione responsabile.

## **5. Sezione: Riconoscimento delle prestazioni di perfezionamento**

**Principio generale** **Art. 27**  
<sup>1</sup> Le prestazioni di perfezionamento assolte dal candidato esternamente possono essere riconosciute su richiesta del perfezionando a condizione che sia garantita la piena equiparabilità qualitativa e contenutistica di tutti i moduli del perfezionamento e che vengano raggiunti gli obiettivi previsti dal ciclo di formazione postgraduale.  
<sup>2</sup> La decisione viene comunicata al candidato dall'organizzazione responsabile tramite disposizione.  
<sup>3</sup> Non sussiste alcun diritto al riconoscimento di una prestazione di perfezionamento.

## **6. Sezione: Titolo federale di perfezionamento in psicoterapia**

**Prerequisiti** **Art. 28**  
Psicologhe e psicologi che soddisfano i requisiti di ammissione e che hanno assolto l'intero ciclo di formazione postgraduale possono presentare domanda per l'ottenimento del titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.

**Procedura** **Art. 29**  
<sup>1</sup> Su richiesta dei perfezionandi, l'istituto di formazione presenta all'organizzazione responsabile domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.  
<sup>2</sup> L'organizzazione responsabile valuta la domanda di rilascio, assicura il necessario coordinamento con la Confederazione (emissione dell'attestato) e comunica ai partecipanti alla formazione la decisione relativa al rilascio del titolo federale di perfezionamento tramite disposizione.

## **7. Sezione: Garanzia e sviluppo della qualità**



## Valutazione

### Art. 30

<sup>1</sup> L'istituto di formazione postgraduale valuta sistematicamente il ciclo di formazione postgraduale con questionari standardizzati:

- a. valutazione della formazione (conoscenze e capacità) al termine di ciascun modulo/ciclo da parte dei partecipanti alla formazione;
- b. valutazione annuale de ciclo intero postgraduale da parte dei formatori;
- c. valutazione del gruppo di supervisione e dei gruppi di esperienza terapeutica personale al termine fi ogni anno da parte delle persone in formazione<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> L'organizzazione responsabile valuta il ciclo di formazione post-graduale sottoponendo ai diplomati un questionario standardizzato circa 12 mesi dopo la consegna del diploma.

<sup>3</sup> L'istituto di formazione tiene conto delle informazioni raccolte durante le attività di assicurazione della qualità e di sviluppo per la pianificazione e l'ulteriore sviluppo del programma.

## 8. Sezione: Protezione dei dati e obbligo di riservatezza

## Tutela dei dati personali

### Art. 31

<sup>1</sup> Per l'intera durata del ciclo di perfezionamento, i dati personali, in particolare informazioni altamente sensibili riguardanti la salute o la sfera intima dei pazienti, devono essere utilizzati, salvati o divulgati in conformità con la legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> I rapporti scritti e orali concernenti la procedura psicoterapeutica messa in pratica con i pazienti devono essere resi anonimi, affinché in nessun modo sia possibile risalire all'identità dei pazienti. La stessa procedura deve essere seguita anche per i casi portati o seguiti in supervisione.

<sup>3</sup> I formatori hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza su tutto ciò che viene loro confidato o che venga da loro captato o appreso sui pazienti e sulla loro terapia durante l'intera durata del ciclo di formazione.

## 9. Sezione: Tutela giurisdizionale

## Ricorsi

### Art. 32

<sup>1</sup> Le decisioni dell'organizzazione responsabile possono essere impugnate davanti alla Camera di ricorso della FSP entro 30 giorni dal loro recapito.

<sup>2</sup> Alla procedura di ricorso si applica la Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

<sup>4</sup> Le decisioni su ricorso della Camera di ricorso della FSP possono essere impuginate presso il Tribunale amministrativo federale.

## 10. Sezione: Validità ed entrata in vigore

## Entrata in vigore

### Art. 33

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2020.

## Pubblicazione


### Art. 34

---

<sup>11</sup> Aggiunto il 13.12.2022 all'interno del sistema di garanzia assicurativa e sviluppo della qualità della formazione.

Il presente Regolamento degli studi e il curriculum, linee guida comprese, sono pubblicati sul sito Internet dell'istituto di formazione postgraduale, a sua volta collegato al sito web dell'organizzazione responsabile.

Per l'istituto di formazione postgraduale  
«Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli»



Annamaria Sorrentino,  
Direttore della scuola di Mendrisio

Approvato dalla FSP



Jean-Baptiste Mauvais,  
Resp. Formazione postgraduale e continua

### Istituzioni ove effettuare la pratica clinica

<b>Istituzioni psicoterapeutiche-psichiatriche, ambulatoriali o stazionarie</b>	
<b>Definizione</b>	Le istituzioni psicoterapeutiche-psichiatriche, pubbliche o private, sono specializzate nel trattamento di malattie e disturbi psichici e offrono assistenza in regime ambulatoriale o stazionario. Le istituzioni propongono procedure di trattamento psicoterapeutiche e permettono la conoscenza dei trattamenti farmacologici.
<b>Esempi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cliniche psichiatriche</li><li>- Studi di psicoterapia e/o psichiatria<sup>12</sup></li><li>- Ambulatori che offrono servizi psicoterapeutici</li><li>- Altre istituzioni di assistenza sanitaria e sociale in possesso di un esplicito mandato psicoterapeutico dell'organo promotore (ad es. il cantone) che trattano pazienti in un ampio spettro di disturbi e malattie psichiche.</li></ul>
<b>Impiego</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assunzione in qualità di psicologo</li><li>- che garantisce l'attività psicoterapeutica propria</li><li>- idealmente in un'istituzione trattante un ampio spettro di disturbi e malattie psichiche</li><li>- Accompagnamento da parte di esperti qualificati (psicologi psicoterapeuti o psichiatri)</li><li>- È garantita la supervisione dell'attività psicoterapeutica propria da parte di un supervisore interno o esterno all'istituzione</li></ul>
<b>Ambiti di attività</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diagnostica, pianificazione, esecuzione e valutazione della terapia</li><li>- Collaborazione interdisciplinare con medici, in particolare psichiatri e altri professionisti della sanità e dell'assistenza sociale</li><li>- Compiti amministrativi connessi con la funzione</li></ul>
<b>Istituzioni psicosociali</b>	
<b>Definizione</b>	Le istituzioni psicosociali offrono un ampio spettro di prestazioni psicosociali/sociopsichiatriche in regime stazionario o ambulatoriale e sono collegate con altri operatori dei servizi sanitari e sociali. Si rivolgono a persone in situazioni psicologiche problematiche (crisi acute, problemi sociali, dipendenze, ecc.) per offrire loro consigli e assistenza personalizzati.
<b>Esempi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ospedali (non specializzati in psicoterapia)</li><li>- Servizi di psicologia scolastica</li></ul>

<sup>12</sup> Modifica effettuata il 1.1.2023 in seguito alla soppressione del modello di delega.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cliniche di riabilitazione</li> <li>- Case delle donne</li> <li>- Istituzioni socioeducative per bambini e adolescenti</li> <li>- Case di riposo</li> <li>- Cliniche di disintossicazione</li> <li>- Cliniche speciali per il trattamento di disturbi del comportamento alimentare</li> <li>- Servizi di consulenza psicologica</li> </ul>
<b>Impiego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzione in qualità di psicologo</li> <li>- Sono garantite la consulenza e l'accompagnamento psicologico di persone in situazioni psicologiche problematiche</li> <li>- Accompagnamento da parte di esperti qualificati (es.: psicologi)</li> <li>- Può esserci la possibilità di svolgere attività psicoterapeutica propria, ma non deve essere garantita.</li> <li>- Nel caso in cui fosse possibile svolgere attività psicoterapeutica propria, l'istituzione deve garantire la presenza di un supervisore interno o esterno.</li> </ul>
<b>Ambito di attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenza, consiglio e accompagnamento di clienti con disturbi psicosociali o in situazioni di stress psicologico e, se necessario, esecuzione di accertamenti psicologici</li> <li>- Pianificazione, esecuzione e valutazione di interventi psicologici preventivi o curativi</li> <li>- Collaborazione con specialisti di diversi rami, ad es. della sanità, del sociale, della giustizia e della formazione</li> <li>- Compiti amministrativi connessi con la funzione</li> </ul>

*Allegato 2 (art. 9 cpv. 3)*

**Requisiti generali dei rapporti sui casi**

- Rapporti: 2 rapporti lunghi (circa 15 pagine A4) e 8 rapporti brevi (circa 5 pagine).
- Almeno 2 dei 10 rapporti devono trattare una psicoterapia completata.
- Almeno 4 dei 10 rapporti devono rientrare in un'altra categoria ICD capitolo 5 (F00 à F99) o diverse categorie del DSM-V (capitoli da 2 a 20)
- Per gli psicologi che assolvono la loro attività psicoterapeutica propria nel campo della psicologia dell'età evolutiva, 3 dei 10 rapporti devono comprendere le categorie ICD F5, F8 ed F9.
- Nei casi di comorbidità, il caso si concentra sulla diagnosi primaria e non può essere utilizzato per redigere più rapporti utili ai fini della formazione.
- Perché una terapia abbia valore di caso, devono essere state eseguite almeno 5 unità psicoterapeutiche.
- Se una terapia si svolge in sedute di gruppo, viene conteggiata come un solo caso.
- I rapporti completati e approvati vengono registrati nel diario.
- I 10 rapporti devono includere i risultati della valutazione delle psicoterapie a livello del paziente (cfr. art. 9a).

## Costi della formazione postgraduale

- I costi sono espressi in Franchi svizzeri.
- I costi della formazione si suddividono in costi di base e costi supplementari.
- I primi sono quelli previsti dalla scuola per la formazione postgraduale, i secondi sono una stima dei costi per gli elementi di formazione da compiere per ottenere il titolo di psicologo specializzato in psicoterapia FSP.
- Non è previsto alcun onere aggiuntivo, né per i colloqui di ammissione, né per gli incontri con il tutor professionale o il tutor di genogramma

### Costi base

Costi di iscrizione		CHF 0
<b>Costi della formazione postgraduale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- corso introduttivo, 500 h. conoscenze e capacità;</li><li>- 160 h di supervisione in piccolo gruppo e 16 h. individuali;</li><li>- 160 h. di esperienza personale e 10 colloqui individuali se richiesti;</li><li>- 50 unità supplementari (supervisione in piccolo gruppo).</li></ul>	CHF 23.200.-  tassa annuale CHF 5.800.- per anno

### Costi supplementari

La formazione postgraduale della Scuola Mara Selvini Palazzoli deve essere completata per ottenere il titolo FSP di psicologo con specializzazione in psicoterapia:

<b>Supervisione individuale</b> (almeno 34 unità; tariffa stimata: CHF 100.- per un'ora)	CHF 3.400.-
<b>Esperienza terapeutica sulla propria persona</b> (almeno 40 ore; tariffa stimata: CHF 120.- per un'ora)	CHF 4.800.-

### COSTI AMMINISTRATIVI:

La domanda per ottenere il titolo federale da inviare all'Organizzazione Responsabile prevede un costo di 120 CHF da versare alla FSP<sup>13</sup> ed un costo di 250 CHF da versare alla OSFP<sup>14</sup>. La fattura sarà emessa direttamente allo specializzando.

TOTALE dei COSTI BASE	CHF 23.200.-
TOTALE dei COSTI SUPPLEMENTARI (con i costi (con i costi amministrativi)	CHF 8.570.-

<sup>13</sup> Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle "Tarifs FSP".

<sup>14</sup> Le tariffe sono soggette a modifiche da parte della Confederazione.

**TOTALE GENERALE**

**CHF 31.770.-**

In questo elenco non sono compresi i costi per:

- la letteratura specializzata e il materiale di studio;
- le trasferte;
- l'alloggio eventuale;
- i pasti.

Nota Bene: I costi sono quelli in vigore nell'anno 2020. La Scuola si riserva il diritto di adattare o modificare le tariffe singole, se necessario, per gli anni seguenti.